



**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi**

ACCORDO NAZIONALE

Il giorno *22 ottobre 2026* la delegazione di Parte datoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentata dal Dott. Giuseppe Parise, Direttore della Direzione del Personale, giusta delega del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Ing. Fabrizio Curcio, ed i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni centrali, firmatarie dell'Ipotesi di Accordo del 23 luglio 2026 che ha definito i criteri per l'attivazione di piani di welfare integrativo per il personale del Comparto Funzioni centrali per l'anno 2026 e seguenti, concordano di sottoscrivere il presente Accordo.

Premessa

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) del Personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024 del 27 gennaio 2025, in cui all'art. 34 è, tra l'altro, previsto che le Amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, lett. g) disciplinano i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo tra la delegazione datoriale del Ministero dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 6 febbraio 2025, per il personale non dirigente con rapporto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha stabilito, all'art. 6, i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto il 5 novembre 2025 dalla delegazione di parte datoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali del Comparto e dell'Area Funzioni

Centrali, firmatarie dei rispettivi CCNL, in cui sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse da utilizzare annualmente per i piani di welfare integrativo per il personale del Comparto e dell'Area Funzioni Centrali relativamente all'anno 2026 e seguenti;

VALUTATA la necessità di rivedere i criteri di individuazione e di ripartizione dei piani di welfare a favore del personale;

VISTO l'esito dei controlli sull'Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 23 luglio 2026 esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i dai competenti Organi con le note. n. 59953 dell'11 agosto 2026 della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio - MEF, n. 208081 del 19 ottobre 2026 della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e n. DFP-0069014-P-19/10/2026 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali,

Le parti concordano

Articolo 1

L'art. 6 del Contratto collettivo integrativo del 6 febbraio 2025 è così sostituito:

Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

Risorse assegnate al welfare integrativo

Le risorse per i piani di welfare integrativo sono quelle annualmente disponibili sui capitoli n. 1226 "Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" e n. 1234 PG 2 "Spese per i servizi sociali ed il benessere del personale", secondo la misura percentuale definita per ciascuna annualità con appositi accordi di ripartizione tra il personale del Comparto e dell'Area delle Funzioni Centrali.

Criteri di individuazione e riparto delle iniziative a favore del personale

Le risorse relative al piano di welfare integrativo, ivi comprese ulteriori risorse che si rendessero disponibili per effetto di nuove assegnazione e/o norme a favore del personale in servizio, sono destinate agli utilizzi e nelle misure percentuali indicate nella seguente tabella. Le Parti possono prevedere una diversa ripartizione delle misure sotto riportate.

Iniziativa	Percentuale di ripartizione delle risorse disponibili
a) Contributo per la mobilità del personale per l'incentivazione e l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico	45%
b) Contributo e borse di studio per le attività prescolastiche, scolastiche, accademiche e formative dei figli fiscalmente a carico	35%
c) Contributo per spese sostenute per l'iscrizione a centri estivi/ludoteche dei figli fiscalmente a carico.	20%

- a) l'iniziativa di cui alla lettera a) viene erogata, nell'anno di riferimento, per la spesa sostenuta nell'anno precedente dal dipendente, o in alternativa per una figlia/o fiscalmente a carico, per l'acquisto di titoli di viaggio di trasporto pubblico.

Il contributo a titolo di rimborso è riconosciuto, previa presentazione di apposita documentazione dimostrativa, in misura non inferiore a euro 50,00 e non superiore a euro 400,00.

- b) l'iniziativa di cui alla lettera b) viene erogata, per le spese connesse all'istruzione ed alla formazione di figlie/i fiscalmente a carico relative all'anno educativo precedente a quello di riferimento (dal 1° agosto dell'anno precedente al 31 luglio dell'anno di riferimento), per riconoscere alle/ai dipendenti un contributo forfettario per spese scolastiche nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, per frequenza di corsi universitari o post-universitari, borse di studio e per corsi di lingua.

I contributi erogati sulla base dei diversi eventi considerati (contributo forfettario) possono essere tra loro cumulati fino ad un importo massimo di euro 200,00, per dipendente; per le borse di studio l'importo può essere erogato fino a euro 1.500,00.

- c) l'iniziativa di cui alla lettera c) viene erogata per le spese sostenute per l'iscrizione a centri estivi e ludoteche, inclusi sporting camp, dal mese di giugno al mese di settembre dell'anno di riferimento, per ciascuna\o figlia\o fiscalmente a carico di età compresa tra i 3 e i 14 anni non compiuti. Il contributo a titolo di rimborso è riconosciuto, previa presentazione di apposita documentazione dimostrativa, in misura non inferiore a euro 50,00 e non superiore a euro 600,00.

Per tutte le iniziative sarà redatta una distinta graduatoria secondo ordine crescente dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza della\del richiedente, in corso di validità. Non verranno prese in considerazione istanze con attestazioni ISEE nel cui nucleo

familiare, definito ai sensi del DPCM 159/2013, non sia presente il nominativo della\del dipendente richiedente. Le istanze prive dell'attestazione ISEE, infine, verranno collocate in fondo alla graduatoria.

Criteri di riconoscimento del beneficio per le singole iniziative

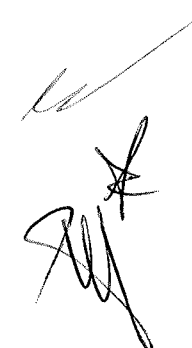
Qualora le risorse destinate ad un'iniziativa risultino sufficienti a soddisfare integralmente tutte le richieste, le eventuali economie saranno proporzionalmente destinate alle altre iniziative.

Qualora le risorse destinate alle singole iniziative siano insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, l'importo riconosciuto a ciascun richiedente in relazione alla predetta graduatoria predisposta in ordine crescente rispetto al valore ISEE del nucleo familiare sarà riproporzionato secondo la seguente tabella, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili:

Fasce di reddito	Percentuale applicata
ISEE da € 0,00 a € 20.000,00	80%
ISEE da € 20.001,00 a € 35.000,00	70%
ISEE oltre € 35.001,00	60%

Articolo 2 **Disposizioni finali**

Salvo eventuali e successive pattuizioni, che debbono necessariamente intervenire entro il 31 marzo antecedente all'anno di riferimento, per le annualità successive al 2026 sono confermati i criteri sopraindicati di destinazione delle misure di welfare e le relative misure percentuali di ripartizione.



la delegazione di parte datoriale



la delegazione di parte sindacale

UIL PA

CISL FP

FED. CONFSAL UNSA

CONFINTESA FP

FLP